



Comune
di
MAGLIASO

Regolamento d'esercizio
per il porto comunale di
Castellaccio



INDICE DEGLI ARTICOLI

Pag.

CAPITOLO I : SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 1	Scopo	1
Art. 2	Applicazione	1

CAPITOLO II: ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO

Art. 3	Condizioni generali	1
Art. 4	Autorizzazioni speciali	1
Art. 5	Cambiamento o vendita del natante	1
Art. 6	Durata, rinnovo, revoca	1-2

CAPITOLO III: SCELTA DEGLI UTENTI

Art. 7	All'inizio	2
Art. 8	In seguito	2
Art. 9	Riserve	2

CAPITOLO IV: TASSE D'USO

Art. 10	Categorie di natanti	2
Art. 11	Tasse	3
Art. 12	Adeguamenti	3

CAPITOLO V: USO DEL PORTO

Art. 13	Accesso al porto	3
Art. 14	Targhe	3
Art. 15	Assegnazione dei posti	3
Art. 16	Ormeggio	3-4
Art. 17	Regole di circolazione	4
Art. 18	Manutenzione	4
Art. 19	Ordine generale	4
Art. 20	Responsabilità e Assicurazione	5

CAPITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

Art. 21	Competenza	5
Art. 22	Sanzioni	5
Art. 23	Ricorso	5
Art. 24	Entrata in vigore	5

CAPITOLO I: SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

**Art.1
Scopo** Il presente regolamento definisce le modalità e le condizioni per l'assegnazione dei posti d'ormeggio e disciplina l'uso del porto e delle sue attrezzature allo scopo di tenerle in buono stato e di rendere confortevole e sicuro il convivere di tutti i suoi utenti.

**Art.2
Applicazione** Il regolamento si applica a tutto il comprensorio del porto, comprese le attrezzature a terra, ed è vincolante per tutti gli autorizzati all'uso di un posto d'ormeggio e per tutte le altre persone che si soffermano all'interno del comprensorio del porto.

CAPITOLO II: ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO

**Art.3
Condizioni generali** ¹ I posti d'ormeggio vengono assegnati, con una relativa autorizzazione a singole persone fisiche che devono essere proprietari di un natante immatricolato nel Cantone Ticino o ammesso alla navigazione sul Ceresio.

²Per lo stesso nucleo familiare viene autorizzato al massimo 1 posto d'ormeggio.

³La cessione delle autorizzazioni a terzi e il subaffitto non sono ammessi, con riserva della possibilità di subingresso di un membro del medesimo nucleo familiare. Il subingresso per successione non è ammesso, in caso di decesso del proprietario l'autorizzazione decade.

⁴Le ulteriori condizioni sono precisate nell'autorizzazione.

**Art.4
Autorizzazioni speciali** E' ammesso il rilascio di autorizzazioni speciali temporanee a cantieri nautici e alberghi.
Il numero di posti d'ormeggio al medesimo richiedente non può eccedere le cinque unità.

**Art.5
Cambiamento o vendita del natante** ¹ Il cambiamento del natante necessita dell'adeguamento dell'autorizzazione.

²Un diritto al mantenimento dell'autorizzazione esiste solo se il tipo e le misure del nuovo natante non differiscono sostanzialmente da quelle del natante precedente e se le sue dimensioni non eccedono quelle del posto finora occupato.

³In caso di vendita del natante, l'acquirente non può vantare alcun diritto di subingresso per quel che riguarda l'autorizzazione del posto d'ormeggio.

**Art.6
Durata rinnovo, revoca** ¹Di principio, le autorizzazioni hanno la durata di un anno e decadano alla fine dell'anno calendario.

²Senza comunicazioni formali entro i termini definiti nel cpv.3, l'autorizzazione si intende rinnovata per un altro anno.

³Il non rinnovo, rispettivamente la rinuncia da parte del titolare dell'autorizzazione devono essere comunicate per lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.

⁴Il Municipio può revocare in ogni tempo l'autorizzazione con l'obbligo dell'immediata riconsegna del posto d'ormeggio, in particolare in caso di mora, se il comportamento del titolare compromette il regolare esercizio del porto o se gli attributi del natante non corrispondono più a quelli rilevati al momento del rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione precisa le condizioni della revoca.

⁵L'inesecuzione dell'ordine di restituzione comporterà la riconsegna forzata con la possibilità del Municipio di reclamare il risarcimento danni dinanzi alle competenti autorità giudiziarie.

CAPITOLO III: SCELTA DEGLI UTENTI

Art.7 All'inizio

La prima volta, all'inizio dell'esercizio del porto, i beneficiari di un'autorizzazione per l'uso di un posto d'ormeggio vengono scelti, mediante la procedura del pubblico concorso, rispettando il seguente ordine di priorità:

- a) concessionari di boe o di altri impianti di ormeggio autorizzati lungo la riva di Magliaso e da rimuovere al momento della messa in esercizio del porto, in conformità a quanto stabilito nella concessione cantonale per l'uso speciale del demanio pubblico;
- b) domiciliati nel Comune di Magliaso, proprietari di natanti, in ordine di anzianità del domicilio, rispettivamente d'anzianità di possesso della targa.
- c) residenti non domiciliati nel Comune di Magliaso, proprietari di natanti, in ordine di anzianità quali proprietari o affittuari di un immobile nel Comune;
- d) altri proprietari di natanti non appartenenti alle categorie sopra specificate.

Art.8 In seguito

Successivamente, nel caso di non rinnovo, rinuncia o revoca di autorizzazioni, la scelta dei nuovi utenti avviene in base all'ordine d'iscrizione nell'apposita lista d'attesa tenuta dall'UTC, seguendo le precedenze di cui all'art.7 lett.b)-d).

Art.9 Riserve

¹L'ordine di priorità di cui agli art. 7 e 8 è applicabile alla condizione che le dimensioni dei natanti corrispondono a quelle dei posti d'ormeggio disponibili.

²In caso di disponibilità di posti, il Municipio ha la facoltà di assegnare, a natanti con dimensioni di categoria inferiore, posti d'ormeggio di categoria superiore alla tassa stabilita per quest'ultime categorie.

CAPITOLO IV: TASSE D'USO

Art.10 Categorie di natanti

¹I natanti ormeggiati sono suddivisi in categorie in funzione della loro larghezza:

categoria **A** fino 160 centimetri
categoria **B** da 161 a 200 centimetri
categoria **C** oltre 201 centimetri

Art.11

²Per la larghezza fa stato quella riportata nella licenza di navigazione.

¹Le tasse annuali per l'uso di un posto d'ormeggio sono, a seconda della categoria,

Tasse le seguenti:
categoria **A** fr. 660.-
categoria **B** fr. 1'235.-
categoria **C** fr. 1'835.-

²Le bollette emesse dal Municipio sono parificate a sentenza esecutiva, ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF.

³La tassa dovuta al Cantone per l'uso speciale del demanio pubblico è calcolata a parte.

**Art.12
Adeguamenti**

¹Il Municipio adegua periodicamente le tasse di cui all'articolo precedente all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo in misura massima corrispondente al calcolo dei canoni d'affitto secondo l'art. 27 cpv.3 del Regolamento 31 marzo 1993 sulla navigazione interna.

²Altri adeguamenti possono essere decisi dal Consiglio Comunale se motivi fondati lo giustificano.

CAPITOLO V: USO DEL PORTO

**Art.13
Accesso al
porto**

¹L'accesso alle aree a terra e al molo (pontile principale) è libero.

²L'accesso ai pontili interni e ai bracci per l'attracco dei natanti è riservato ai titolari di una autorizzazione, nonché ai loro ospiti.

³L'ormeggio permanente all'esterno del molo è vietato.

⁴In caso di emergenza, natanti in difficoltà, anche se non appartenenti a titolari di un'autorizzazione, possono rifugiarsi nel porto.

**Art.14
Targhe**

¹Tutti i natanti ormeggiati all'interno dell'area portuale devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentirne l'identificazione.

²Sono eccettuati i natanti menzionati all'art. 16 cpv.2 dell'Ordinanza federale dell'8 novembre sulla navigazione nelle acque svizzere.

**Art.15
Assegnazione
dei posti**

¹I posti d'ormeggio sono assegnati dal Municipio.

²Un cambiamento del posto d'ormeggio può avvenire solo con il consenso dell'UTC.

**Art.16
Ormeggio**

¹Le imbarcazioni devono attraccare al posto loro assegnato, evitando di disturbare i movimenti degli altri natanti.

²I natanti devono essere ormeggiati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo, utilizzando cime della dovuta misura e tenuta.

³E' vietata qualsiasi modifica alle installazioni; sono segnatamente vietati lavori di traforo o altri interventi meccanici.

⁴Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi in materiale sintetico o gomma, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

Art.17
Regole di
circolazione

¹Nel porto e nelle sue immediate adiacenze, la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h.

²L'accesso al pontile e ai singoli attracchi è sempre da mantenere libero.

Art.18
Manutenzione

¹La manutenzione ordinaria del porto è eseguita dal Comune.

²I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni.

Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a salire o a scendere.

³Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate sono rimosse su ordine del Municipio, a spese del titolare del natante.

⁴Ogni utente è obbligato a tenere scrupolosamente in ordine tutta l'attrezzatura e a usarla con la massima cura.

⁵Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente all'UTC, rispettivamente al proprietario del natante.

Art.19
Ordine generale

¹È vietato fare il bagno nel porto e nelle sue immediate vicinanze. E' pure vietata la pesca sportiva all'interno del porto, nonché praticare il surf a meno di 50 m dall'accesso al porto.

²Sono vietati lavori di manutenzione o di riparazione ai natanti che possono causare inquinamenti o rumori eccessivi.

In particolare è vietato travasare carburanti, eseguire cambi d'olio e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche.

³Avarie che causano perdite di olio o di carburante sono da riparare senza indugio.

⁴Le acque luride dei natanti, nonché l'acqua di sentina, devono essere evacuate tramite gli appositi impianti di pompaggio nei cantieri autorizzati.

⁵E' vietato l'attracco di imbarcazioni munite di una toilette e/o lavello con scarico nel lago. I wc chimici chiusi devono essere scaricati nel water del gabinetto pubblico più vicino.

⁶Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e nell'area portuale e, qualora dovesse lasciare tracce di sporco, è suo dovere provvedere all'immediata pulizia.

⁷Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscono lo sbattere delle drizze contro l'albero.

⁸Durante le ore notturne deve essere evitato qualsiasi rumore molesto.

Art.20
Responsabilità e
Assicurazione

¹L'uso del porto e delle attrezzature avviene ad esclusivo rischio dell'utente.

²Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che questa causa all'interno del porto, sia ai manufatti sia agli altri natanti. A questo proposito, al

momento del rilascio dell'autorizzazione, il proprietario dovrà presentare la dichiarazione o la ricevuta del versamento del premio attestante la copertura assicurativa RC, per un importo minimo di 2 milioni di franchi.

³Proprietari che affidano il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.

⁴Il Municipio si impegna a stipulare un contratto di assicurazione responsabilità civile (RC) per i danni che dovessero derivare dalle installazioni portuali. E' comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per danni dovuti ad avarie, incendi, furti o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone o da eventi naturali.

CAPITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

Art.21 Competenza

Il presente Regolamento è applicato dal Municipio.

Art.22 Sanzioni

¹Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento o l'inosservanza delle disposizioni del Municipio o dell'UTC provocano un ammonimento scritto e l'applicazione degli art. 145 segg. della Legge organica comunale (norme di polizia).

²In caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere deciso l'immediata revoca dell'autorizzazione senza indennizzo alcuno.

Art.23 Ricorso

Contro le decisioni prese in applicazione al presente Regolamento è data ricorso al Consiglio di Stato entro il termine stabilito dalla Legge.

Art.24 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale competente.

**Adottato dal Consiglio Comunale di Magliaso nella seduta del 27 marzo 2000.
Approvato dalla Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato, con risoluzione del 24 maggio 2000 / inc. 141-RE-6209.**

**Modifica art. 3 cpv. 3 adottata dal Consiglio Comunale di Magliaso nella seduta del 14 maggio 2001.
Approvato dalla Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato, con risoluzione del 3 luglio 2001 / inc. 141-RE-6881.**